



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 748 del 29/09/2023

**Oggetto: RECUPERO LISTE ATTESA 2023 - APPROVAZIONE
CONTRATTO CON HABILITA S.P.A. (PRESIDIO SANITARIO
I CEDRI DI FARA NOVARESE) PER ESECUZIONE DI
PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premessato che:

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.2023 ha approvato: a) la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, aggiornando la D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e la D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022; b) l'assegnazione definitiva del finanziamento alle Aziende sanitarie regionali per il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle prestazioni sanitarie per l'anno 2022, a seguito della consuntivazione effettiva a carico di ciascuna azienda; c) la ripartizione alle ASL, sulla base della popolazione residente, del finanziamento complessivo di € 25.000.000,00 per l'attuazione del Piano straordinario di recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023;
- l'ASL VCO, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 20-6920 del 22.05.23, con delibera del Direttore Generale n. 630 del 02.08.23: a) ha preso atto del finanziamento a proprio favore di € 965.499,00 approvato dalla Regione; b) ha aggiornato il "Piano operativo per il recupero delle liste di attesa per l'anno 2023" e riepilogato la spesa programmata per il recupero L.A. utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2023; c) ha interpellato i privati accreditati ed equiparati presenti sul proprio territorio di competenza al fine di definire accordi volti ad acquisire la collaborazione nel ridurre le liste d'attesa, in aggiunta all'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte di proprio personale e, in esito a tale interpellato, ha integrato le convenzioni già in atto con le Strutture ubicate sul territorio dell'ASL (Eremo di Miazzina, IRCCS Auxologico Italiano e Centro Ortopedico di Quadrante);

considerato che:

- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in pari data) ha trasmesso alle AA.SS.RR. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi erogatori privati per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende;
- con DGR 6 agosto 2021, n. 57-3724 la Regione Piemonte ha preso atto dell'Accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati e ha dettato le regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati;
- ai sensi dell'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 - 4878 del 14/04/2022, *"il contratto integrativo con le strutture private accreditate del SSR è sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza, e dovrà prevedere la fatturazione all'ASL di ubicazione territoriale"*



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria. L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni ambulatoriali erogate dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSR sulla base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero';

- la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di stipulare contratti per specifiche attività in recupero delle liste di attesa con le modalità di cui alla D.G.R. n. 4 - 4878 del 14 aprile 2022;
- l'ASL VCO, con comunicazione email del 4.08.23, chiedeva ad Habilita S.p.A. - Presidio I Cedri di Fara Novarese, struttura privata accreditata sita sul territorio di competenza dell'ASL NO, la disponibilità ad attivare una convenzione per l'esecuzione di alcune prestazioni sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale nell'ambito del piano Recupero Liste d'Attesa 2023, condividendo il proprio piano dei fabbisogni;
- acquisita la disponibilità della Clinica, l'ASL VCO con nota prot. n. 53138/23 del 24.08.2023 chiedeva all'ASL NO di esprimere parere in merito alla disponibilità ad attivare il sistema di fatturazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, come previsto dall'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 - 4878 del 14/04/2022;
- l'ASL NO, con nota prot. n. 54355 del 11.09.2023 acquisita in pari data al prot. aziendale n. 56672, ha comunicato che nulla osta alla sottoscrizione della convenzione con Habilita S.p.A. e che provvederà al pagamento delle prestazioni a favore della struttura erogatrice. Come da indicazioni regionali, a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;

dato atto che:

- alla luce delle comunicazioni intercorse tra l'ASL e Habilita Spa - Presidio I Cedri di Fara Novarese, la struttura ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento;
- con nota prot. n. 58130 del 19/09/2023 l'ASL VCO ha condiviso con la Struttura e con la Direzione Sanità e Welfare - Settore Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori il testo di accordo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;
- con comunicazione acquisita al protocollo aziendale n. 58126/23 del 19/09/2023 Habilita Spa Presidio I Cedri di Fara Novarese ha confermato il testo condiviso, comunicando i dati relativi al legale rappresentante e alle modalità di assolvimento del bollo;
- in relazione al presente contratto e per la durata dello stesso (01/10/2023 - 31/12/2023) viene assunto come corrispettivo dovuto dall'ASL di Novara all'Erogatore il valore massimo di € 255.336,00 per le prestazioni da rendere ai residenti nell'ASL VCO o ivi domiciliati con scelta del medico di medicina generale dell'ASL VCO. Al raggiungimento del predetto valore di Euro 255.336,00= la Struttura non sarà più tenuta ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto;
- sulla base di quanto indicato al punto 4) dell'Allegato A alla DGR n. 4 - 4878 del 14/04/2022, l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di ubicazione territoriale dell'Erogatore stesso (ovvero ASL NOVARA) la fattura delle



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese precedente;
- i rapporti economici tra le due ASL (NO e VCO) saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;

PROPONE

- di approvare il contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A), da stipulare con Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1, per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore della popolazione dell'ASL VCO per il recupero delle Liste d'Attesa 2023 da erogarsi presso il Presidio I Cedri, con sede in largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO);
- di dare atto che: a) il contratto ha validità per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023; b) l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di NOVARA la fattura delle prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento; c) i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1. di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto allegato al presente atto (ALL. A) per farne parte integrante e sostanziale, con Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1, per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore della popolazione dell'ASL VCO per il recupero delle Liste d'Attesa 2023, da erogarsi presso il Presidio I Cedri, con sede in largo Don Guanella 1, 28073 - Fara Novarese (NO);
- 2. di dare atto che:**
 - a) il contratto ha validità per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023;
 - b) l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di NOVARA la fattura delle prestazioni dettagliate nel piano dei fabbisogni, allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto approvato col presente provvedimento;
 - c) i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità sanitaria e a consuntivo si procederà alla rimodulazione del finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- d) l'acquisto delle prestazioni oggetto del contratto, nella misura massima di € 255.336,00=, trova copertura nelle risorse assegnate all'ASL VCO con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.23;
3. **di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto e, congiuntamente, alla SOS Controllo di Gestione gli adempimenti relativi alle verifiche sulla tracciabilità delle prestazioni erogate a favore degli assistiti ASL VCO;
 4. **di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;
 5. **di demandare** altresì alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la trasmissione del contratto sottoscritto con l'erogatore privato alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare - Settore Regole del SSR nei Rapporti con i Soggetti Erogatori, settore competente in materia e all'ASL di Novara;
 6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la programmazione dell'attività finalizzata al recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023, anche in considerazione della prossimità della data di decorrenza dell'accordo (01/10/2023).

CONTRATTO CON HABILITA S.P.A. (PRESIDIO SANITARIO I CEDRI DI FARA NOVARESE) PER ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER RECUPERO LISTE D'ATTESA 2023

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F./P.I. n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020

e

Habilita S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), Via Bologna n. 1 (C.F. e P.I. 00765430160 - REA Bergamo n. 171358), titolare della struttura sanitaria Presidio I Cedri, con sede in largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO), accreditata per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di ricovero, oggetto del presente contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dott. Roberto Rusconi, nella qualità di Legale Rappresentante di Habilita S.p.A.

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-6920 del 22.05.2023 ha approvato: a) la rimodulazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici, aggiornando la D.G.R. n. 48-4605 del 28.01.2022 e la D.G.R. n. 4-4878 del 14.04.2022; b) l'assegnazione definitiva del finanziamento alle Aziende sanitarie regionali per il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle prestazioni sanitarie per l'anno 2022, a seguito della consuntivazione effettiva a carico di ciascuna azienda; c) la ripartizione alle ASL, sulla base

	della popolazione residente, del finanziamento complessivo di € 25.000.000,00 per	
	l'attuazione del Piano straordinario di recupero delle liste d'attesa per l'anno 2023;	
	- l'ASL VCO, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 20-6920 del 22.05.23, con	
	delibera del Direttore Generale n. 630 del 02.08.23: a) ha preso atto del finanziamento a	
	proprio favore di € 965.499,00 approvato dalla Regione; b) ha aggiornato il "Piano	
	operativo per il recupero delle liste di attesa per l'anno 2023" e riepilogato la spesa	
	programmata per tale recupero utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2023;	
	c) ha interpellato i privati accreditati ed equiparati presenti sul proprio territorio di	
	competenza al fine di definire accordi volti ad acquisire la collaborazione nel ridurre le liste	
	d'attesa, in aggiunta all'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte di proprio personale,	
	ed in esito a tale interpello, ha integrato le convenzioni già in atto con le Strutture ubicate	
	sul territorio dell'ASL ("Eremo di Miazzina", IRCCS "Auxologico Italiano" e "Centro	
	Ortopedico di Quadrante");	
	CONSIDERATO CHE	
	- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24014 del 01/07/2021 (prot. ASL VCO n. 40625 in	
	pari data) ha trasmesso alle AA.SS.LL. l'Accordo con le Associazioni rappresentative degli	
	erogatori privati concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli stessi	
	erogatori privati, per l'annualità 2021, ove si prevede tra l'altro che le aziende sanitarie, al	
	fine di portare avanti più rapidamente il piano di recupero delle liste d'attesa di ricoveri e	
	prestazioni ambulatoriali, possano stipulare apposite convenzioni anche con strutture	
	ubicate nell'ambito territoriale di altre aziende;	
	- la DGR 19 settembre 2022, n. 26-5656 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di	
	stipulare contratti per specifiche attività in recupero delle liste di attesa con le modalità di	
	cui alla D.G.R. n. 4-4878 del 14 aprile 2022;	
	- ai sensi dell'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022, "il contratto	
	2	

	integrativo con le strutture private accreditate del SSR è sottoscritto dall'ASL di	
	residenza/assistenza, e dovrà prevedere la fatturazione all'ASL di ubicazione territoriale	
	della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli	
	addebiti di mobilità sanitaria. L'ASL potrà effettuare la verifica delle visite e prestazioni	
	ambulatoriali erogate dalla struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSR sulla	
	base degli appuntamenti effettuati nel sistema CUP, mentre la verifica sugli interventi	
	chirurgici è condotta sulla base degli elenchi dei pazienti programmati in ricovero”;	
	- l'ASL VCO, con comunicazione email del 4.08.23, chiedeva ad Habilita S.p.A. - Presidio I	
	Cedri di Fara Novarese, struttura privata accreditata sita sul territorio di competenza	
	dell'ASL NO, la disponibilità ad attivare una convenzione per l'esecuzione di alcune	
	prestazioni sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale nell'ambito del piano Recupero	
	Liste d'Attesa 2023, condividendo il proprio piano dei fabbisogni;	
	- acquisita la disponibilità della Clinica, l'ASL VCO con nota prot. n. 53138/23 del	
	24.08.2023 chiedeva all'ASL NO di esprimere parere in merito alla disponibilità ad attivare	
	il sistema di fatturazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, come previsto	
	dall'Allegato A, punto 4, della D.G.R. n. 4 – 4878 del 14/04/2022;	
	- l'ASL NO, con nota prot. n. 54355 del 11.09.2023 acquisita in pari data al prot. aziendale	
	n. 56672/23, ha comunicato che nulla osta alla sottoscrizione della convenzione con Habilita	
	S.p.A. e che provvederà al pagamento delle prestazioni a favore della struttura erogatrice.	
	Come da indicazioni regionali, a consuntivo si procederà alla rimodulazione del	
	finanziamento assegnato a favore dell'Azienda territoriale liquidatrice;	
	tutto quanto premesso e considerato	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto della convenzione	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.	
	3	

	2. L'Erogatore si impegna a somministrare, attraverso il Presidio sanitario I Cedri, ubicato in	
	largo Don Guanella 1, 28073 Fara Novarese (NO), in premessa individuata, prestazioni	
	sanitarie, per conto e a carico del SSR, come da tabella allegata al presente contratto.	
	3. Le prestazioni devono realizzarsi nell'arco di validità del presente contratto.	
	4. Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni	
	che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.	
	5. Qualora per giustificato motivo l'Erogatore non possa espletare le prestazioni oggetto del	
	contratto dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL VCO.	
	ART. 2 – Obblighi dell'Erogatore, requisiti dei servizi.	
	1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce	
	l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e	
	tipo, nessuno escluso. L'Erogatore è tenuto, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti	
	organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline	
	contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità,	
	appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli	
	adempimenti amministrativi ed al debito informativo verso l'ASL VCO rappresentano un	
	elemento essenziale della prestazione.	
	2. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei	
	titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4,	
	comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di	
	lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.	
	3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà	
	concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti	
	di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri	
	autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.	
	4	

4. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL VCO, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale della Struttura, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza aziendale.

ART. 3 – Limite finanziario.

1. In relazione al presente contratto e per la durata dello stesso viene assunto come corrispettivo dovuto dall'ASL di Novara all'Erogatore il valore massimo di Euro 255.336,00 per le prestazioni da rendere ai residenti nell'ASL VCO o ivi domiciliati con scelta del medico di medicina generale nell'ASL VCO, inviati con le modalità di cui al successivo art.

5. Resta inteso tra le parti che, al raggiungimento del predetto valore di Euro 255.336,00=, la Struttura non sarà più tenuta ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto.

2. L'Erogatore accetta il sistema tariffario vigente nella Regione Piemonte e quello di remunerazione delle prestazioni rese nei confronti dell'utente inviato dall'ASL VCO.

3. Il corrispettivo si mantiene inalterato anche in caso di variazione intervenuta dei valori delle tariffe di riferimento, sia per modifica della fascia di accreditamento, sia per revisione dei tariffari regionali.

ART. 4 - Modalità di pagamento.

1. Sulla base di quanto indicato al punto 4 dell'Allegato A alla DGR n. 4-4878 del 14/04/2022, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Erogatore emetterà nei confronti dell'ASL di ubicazione territoriale dell'Erogatore stesso (ovvero ASL NOVARA) la fattura delle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese precedente. L'importo della fattura emessa viene determinato sulla base del nomenclatore regionale. L'ASL VCO potrà effettuare la verifica sulle prestazioni di ricovero e ambulatoriali sulla base degli elenchi dei pazienti programmati.

2. Qualora dalle suddette verifiche si accertassero gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto, o prestazioni rese in difformità a requisiti

amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, l'ASL VCO procederà alle contestazioni necessarie dandone comunicazione all'ASL di ubicazione territoriale (ASL NOVARA) che procederà agli adempimenti di competenza.

3. Il pagamento da parte dell'ASL di ubicazione territoriale (ASL NOVARA), a cui verrà inviata copia del presente contratto, deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 5 – Modalità di prenotazione delle prestazioni.

1. Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali e di ricovero rientranti nelle attività programmate presso i PP.OO. di Verbania e di Domodossola, gli sportelli amministrativi dell'ASL VCO prospettano all'utente che necessiti delle prestazioni specificate nella tabella allegata la possibilità di accedere ai servizi erogati dalla Struttura.

2. La direzione sanitaria dell'ASL VCO provvederà ad inviare all'Erogatore i pazienti che hanno aderito alla proposta, secondo le modalità concordate.

ART. 6 - Verifiche e controlli.

1. L'ASL VCO e l'Erogatore al termine del primo mese di validità del presente contratto verificano l'andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate, adottando, se del caso, eventuali provvedimenti di adeguamento.

2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL VCO alla Struttura. Entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e

contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

2. Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. È fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

4. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL VCO da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti dell'ASL VCO stessa, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, purché imputabili alla Struttura.

Articolo 9 – Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto decorre dal 01/10/2023 sino al 31/12/ 2023. Non è tacitamente prorogabile.

2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL VCO dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'Erogatore potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL VCO.

3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Le parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento in relazione ai dati personali trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti garantiscono che i dati personali trasmessi e trattati in esecuzione del presente contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla normativa nazionale applicabile in materia, ivi inclusi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili.

3. In particolare, le parti si impegnano ad una costante cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati e di richieste dell'Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte; inoltre, ciascuna della parti si impegna ad applicare le misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi connessi al trattamento e a dare immediata notizia all'altra parte di ogni eventuale violazione dei dati trattati in esecuzione del presente contratto.

4. Le parti si obbligano reciprocamente a manlevare e tenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi a seguito dell'illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad una delle parti.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 64 e s.m.i. e la relativa spesa è divisa in parti uguali. ASL VCO e I Cedri assolveranno alle spese di bollo virtualmente, rispettivamente con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004 e

autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bergamo 1 n. 84620 del

25/07/2016.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 - Foro competente.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Novara.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Fara Novarese (NO),

Omegna (VB),

per la Clinica Habilita S.p.A.

per l'ASL VCO di Omegna

Presidio I Cedri

Il Rappresentante Legale

Il Direttore Sostituto SOC A.G.L.I.

dott. Roberto Rusconi

Dott. ssa Giuseppina Primatesta



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

AMBULATORIALE					
BRANCA	CODICE NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE	DESCRIZIONE CATALOGO REGIONALE	VALORE UNITARIO euro	NUMERO PRESTAZIONI DA CONCORDARE	
69	87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE	€. 77,7	30	
69	88.01.1 – 88.01.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME	€. 79,5		
69	88.01.5	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO	€. 103,7		
69	88.38.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE	€. 77,7		
69	88.76.1	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	€. 60,4	30	
69	88.74.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE	€. 43,9		
69	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	€. 32		
69	88.94	RISONANZA MAGNETICA (RM)	€. 150	40	
			valore medio in euro	somma prestazioni	Spesa presunta
			€. 93,36	100	€. 9.336,00
RICOVERI					
9	53.00.2	RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI DIRETTA O INDIRETTA	€. 1100	60	€. 66.000,00
34	13.19.1	INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DILENTE INTRAOCULARE	€. 900	200	€. 180.000,00
					TOTALE
					€. 255.336,00

